

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 16

Riunione del 12 dicembre 2012

08.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **VOLLEY PROJECT PONTEGAGNANO ASD** (già PALLAVOLO COGEMAL SSD RL) **n.p. Presidente p.t.**

- **SANTORO PAOLA n.q. Presidente p.t.**

Sono presenti:	- Avv. Costanza Acciai	- Presidente - Relatore
	- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
	- Avv. Claudio Zander	- Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Vista la comunicazione con deferimento del Giudice di Lega, del 13 novembre 2012, deliberava di procedere all'instaurazione del presente giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G.

Detto deferimento del Giudice di Lega aveva ad oggetto:

- **VOLLEY PROJECT Pontecagnano ASD** (già PALLAVOLO COGEMAL ssd rl Pontecagnano), in persona del Presidente p.t. per:

violazione dell'art. 5, punto d) del Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A1 e A2 femminile per l'annata sportiva 2011/2012, per non avere adempiuto alle scadenze del 31 luglio 2012 ; 31 agosto 2012; 30 settembre 2012; 31 ottobre 2012, al pagamento delle rate pattuite nei verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi la Camera di Conciliazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile in favore delle atlete Zanotti, Nardini e lo Cascio, secondo quanto concordato innanzi la Camera di Conciliazione in data 20 gennaio 2012.

Per tali violazioni veniva proposta la sanzione:

- della penalizzazione di 3 punti nella classifica di regular season della stagione sportiva 2012/2013 in relazione al mancato pagamento delle rate alla scadenza del 31 luglio 2012;
- ulteriori 3 punti di penalizzazione nella classifica di regular season della stagione sportiva 2012/2013 per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 31 agosto 2012;
- ulteriori 3 punti di penalizzazione nella classifica di regular season della stagione sportiva 2012/2013 per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 30 settembre 2012;
- ulteriori 3 punti di penalizzazione nella classifica di regular season della stagione sportiva 2012/2013 per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 31 ottobre 2012;
- **SANTORO PAOLA n.q. Presidente p.t. della Pallavolo VOLLEY PROJECT Pontecagnano ASD** (già PALLAVOLO COGEMAL ssd rl Pontecagnano), per gli stessi fatti contestati al sodalizio, con proposta di interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di Società di Lega:
 - per anni tre per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 31 luglio 2012;
 - di ulteriori anni tre per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 31 agosto 2012.
 - di ulteriori anni tre per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 30 settembre 2012.
 - di ulteriori anni tre per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 31 ottobre 2012.

Nella riunione del 12 Dicembre 2012 era presente L'Avv. Nicola Maria Manzione Difensore del Sodalizio nonché legale rappresentante p.t. del sodalizio , che illustrava diffusamente la memoria difensiva precedentemente depositata chiedendo il non luogo a sanzione.

Nessuno compariva per la Lega Volley di serie A.

Udite le parti ed esaminati gli atti,

osserva la Commissione:

Come in precedenza rilevato, la vicenda è vale a dire l'inadempimento integrale del Sodalizio Pontecagnano (oggi Volley Project) agli impegni economici assunti nei confronti di tecnici e atleti innanzi alla Commissione di Conciliazione di Lega, peraltro tardivamente adita, in persona dell'allora Presidente Sig. Carmine Malangone, non è nuova a questa Commissione che:

- con comunicato ufficiale n. 23/2012 ha sanzionato il sodalizio deferito ed il suo Presidente dell'epoca con la penalizzazione a carico del sodalizio di 1 punto in classifica e l'interdizione per giorni 15 per il Presidente p.t. in ragione del ritardo con cui era stata adita la Camera di Conciliazione per la definizione delle posizioni debitorie nei confronti dei/lle propri/e tesserati/e;
- con comunicato ufficiale n. 38/2012 ha sanzionato gli stessi deferiti con la penalizzazione per il sodalizio di punti 5 in classifica e l'interdizione del Presidente p.t. per anni 3 (successivamente ridotta in appello a mesi 18) per il mancato pagamento della prima rata alla scadenza del 31 marzo 2012;
- con comunicato ufficiale n. 58/2012 ha ulteriormente sanzionato gli odierni deferiti con la penalizzazione per il sodalizio di punti 1 in classifica e l'interdizione del Presidente p.t. per anni 3 per il mancato pagamento delle successive rate alle scadenze del 30 aprile e del 31 maggio 2012.
- con comunicato ufficiale n. 12/2012-13 La Commissione giudicante ha dovuto prendere atto che l'incolpato Carmine Marangone poteva ritenersi responsabile del mancato pagamento di una sola delle ulteriori rate oggetto di contestazione - (mancato pagamento della rata con scadenza 30 giugno 2012) disponendone l'ulteriore interdizione di **giorni 45** da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega aggiungersi alle precedenti sanzioni interdittive;
- (in relazione al mancato pagamento delle rate con scadenza 30 giugno e 20 luglio 2012) l'ulteriore penalizzazione per la **Volley Project Pontecagnano asd** di **punti uno** di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2012-2013.

Il presente procedimento consegue alla segnalazione del giudice di Lega n. 118/2012 che propone nuovamente pesanti sanzioni per la violazione di obblighi economici nei confronti degli atleti sottoscrittori dei più volte menzionati verbali, distinguendo le richieste per ciascun rateo in scadenza e per la precisione : a) scadenza luglio 2012 punti 3 di penalizzazione e anni 3 per il presidente del sodalizio; b) scadenza agosto 2012 punti 3 di penalizzazione e anni 3 per il presidente del sodalizio; c) scadenza settembre 2012 punti 3 di penalizzazione e anni 3 per il presidente del sodalizio; d) scadenza ottobre 2012 punti 3 di penalizzazione e anni 3 per il presidente del sodalizio. I mancati pagamenti oggetto del presente procedimento afferiscono ai medesimi verbali oggetto dei tre precedenti procedimenti da ultimo sopra citati.

La continuazione della condotta disciplinarmente illecita era stata affermata dalla CGN nei due provvedimenti sanzionatori da ultimo menzionati in ragione della circostanza che i deferimenti pervenuti dalla Lega concernevano tre differenti verbali di conciliazione (ancorché sottoscritti nella medesima riunione della Camera) e indicavano quali soggetti creditori nominativi di volta in volta diversi di tecnici e di atlete.

In effetti la Pontecagnano Volley aveva concordato date di pagamento diverse e importi appropriatamente differenziati per ciascuno dei crediti conciliati.

Ora, in relazione al mancato pagamento della prima rata alla scadenza pattuita del 31 marzo 2012, questa Commissione, in considerazione del numero cospicuo delle atlete coinvolte, aveva ritenuto applicare il massimo della sanzione stabilita in 5 punti di penalizzazione a carico del sodalizio e dell'interdizione del Presidente p.t. (all'epoca Carmine Malangone) per anni tre (sanzione successivamente ridotta in appello a 18 mesi). Non tutti i crediti conciliati, tuttavia, potevano all'epoca dirsi non soddisfatti in quanto per alcuni di essi le scadenze convenute non erano ancora maturate. Quindi per gli ulteriori crediti, attinenti al mancato pagamento dei ratei successivi, il Giudice di Lega ha segnalato l'ulteriore violazione sempre secondo la disposizione dell'art. 5 lettera d) (erroneamente indicata come lettera c) del regolamento di ammissione ai campionati di serie A femminile 2011-2012.

Questa Commissione ha ritenuto, con riferimento ai suddetti deferimenti, di giudicare il mancato pagamento delle successive rate relative ai medesimi verbali di conciliazione, ma a creditori diversi, quale una ulteriore violazione dell'art. 5, punto d) del Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A1 e A2 femminile posta in essere in continuazione della condotta illecita già sanzionata.

Rendendosi peraltro conto, come chiaramente evidenziato nella parte motiva dei due provvedimenti da ultimo menzionati dei gravi effetti che un'applicazione della norma intesa a reiterarne gli effetti sanzionatori in ragione non del numero e dell'identità dei creditori ma in ragione delle plurime rate di pagamento con gli stessi concordate, avrebbe rischiato di condurre a provvedimenti abnormi e sostanzialmente contrari all'interesse della Pallavolo, la Commissione aveva espresso reiteratamente il proprio avviso nel senso che *“non apparirebbe equo riservare a coloro che in sede di conciliazione abbiano concordato un pagamento in ratei plurimi e si siano successivamente resi inadempienti, un trattamento peggiore rispetto a coloro che abbiano mancato di onorare una promessa di pagamento in unica rata, magari per i medesimi importi”*.

I crediti ai quali si riferisce il deferimento oggi all'esame della CGN riguardano nominativi di creditori nei confronti dei quali l'inadempimento della Pontecagnano è già stato sanzionato ai sensi della più volte menzionata norma (si vedano i precedenti comunicati).

A quanto sopra si aggiunge la circostanza che, stanti i mutamenti soggettivi ed oggettivi che si verificano ad ogni inizio di stagione sportiva, l'andare a colpire, per così dire in *modo rateale* un inadempimento pur concretatesi in una condotta plurima e differita nel tempo non corrisponde ad una plausibile ratio sanzionatoria né a criteri di giustizia sostanziale potendo dar luogo a quanto si sta verificando nel caso in esame nel quale ad essere colpita da sanzione sarebbe, oggi, una squadra non più militante in Campionati di Lega, (oggi il sodalizio gareggia in una serie cadetta con la diversa denominazione di Volley Project), nella persona del proprio “nuovo” presidente certamente estraneo ad ogni coinvolgimento soggettivo nell'accaduto.

La norma sulla base della quale è stato emesso il provvedimento del Giudice di Lega ad avviso della CGN non appare in alcun modo intesa ad estendere in via oggettiva e *de futuro* a qualsiasi legale rappresentante del sodalizio la responsabilità disciplinare per l'inadempimento, di ratei promessi da un diverso soggetto, con la volontà di non adempiere o, comunque , nella consapevolezza dell'estrema difficoltà che il Sodalizio avrà in futuro a sostenere le relative obbligazioni, magari nella coscienza del proprio imminente abbandono della carica.

In epoca recente questa CGN ha avuto modo di esprimersi in merito alla necessità che l'inadempimento di obbligazioni civili assunte in occasione od in ragione dell'attività sportiva debba essere connotato da particolari caratteristiche di malizia nei motivi ovvero negli intenti per essere ritenuto rilevante a fini disciplinari : *“Non è di per sé sufficiente il fatto di non aver adempiuto alla prestazione economica perché il comportamento del debitore tesserato possa essere ritenuto rilevanti ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari. Ciò, non solo in considerazione della natura ancora dilettantistica della FIPAV, ma anche in ragione di quello che ad avviso di questa Commissione sembra il reale significato di quanto oggi sancisce l'art. 2 del Codice di regolamento sportivo del Coni, secondo il quale “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. In effetti, dallo stesso tenore letterale della norma, l'inadempimento della prestazione deve essere connotato da quel quid pluris che di per sé sarebbe sufficiente ad integrare la violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva. L'inadempimento della prestazione economica deve quindi essere segnato da una particolare scorrettezza o addirittura malafede al punto di essere comunque scorretto anche dal punto di vista della lealtà sportiva.(cfr. CU n. 14 2012/2013)*

A ciò si aggiunga che l'interesse della Lega al corretto adempimento delle obbligazioni assunte dinanzi alla Camera di Conciliazione nei confronti di tecnici e atleti appare sufficientemente salvaguardato dalle norme che attribuiscono agli Organi della Lega il potere di escutere le fideiussioni prestate nonché quello di applicare sanzioni pecuniarie a carico dei sodalizi, oltre, ovviamente al potere di deferire, negli opportuni limiti, i responsabili agli organi giurisdizionali federali.

Da altra angolazione l'interesse degli atleti – creditori al corretto adempimento delle obbligazioni assunte nei propri confronti appare sufficientemente e concretamente tutelato dalle norme statuali a tutela dei crediti derivanti da obbligazioni.

Ritenendo quindi che il complesso di norme appena accennato rappresenti altresì un deterrente sufficiente per il reiterarsi di simili comportamenti da parte degli iscritti alla Lega, questa Commissione non può esimersi dal sottolineare come ogni superfetazione di procedimenti e di sanzioni relativamente ad una stessa violazione disciplinare già sanzionata nel massimo non risponda a sostanziali criteri di equità.

P.Q.M.

La CGN dispone non farsi luogo a sanzione .

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Roma 23-01-2013